



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI S. ANTONINO

Il Municipio di S. Antonino

Richiamati gli art. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino del 16.06.2010.

ORDINA

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di S. Antonino, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi, sensibili e necessitanti di accresciuta protezione, stabiliti dal Municipio.

3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

2. Essa è intesa segnatamente a:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>
Ccp 65-791-4

Art. 3

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).

Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione, la gestione delle apparecchiature necessarie e la salvaguardia dei dati.

Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4

Responsabilità

L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della Polizia comunale di Giubiasco e del Settore Informatica e Telecomunicazioni delle AMB (Aziende Municipalizzate di Bellinzona), previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale autorizzato della Polizia comunale di Giubiasco.

In casi particolari, previo consenso del Municipio, la Polizia comunale di Giubiasco è autorizzata a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dalla Polizia comunale di Giubiasco.

Art. 5

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6

Registrazione

Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 100 ore.

Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:

- Autorità competenti per il perseguimento penale;
- Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di S. Antonino.



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

Art. 8

Protezione dei dati

Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per visionare del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Non sono considerati terzi la Polizia comunale di Giubiasco (e il personale da esso designato) e il personale autorizzato del Settore Informatica e Telecomunicazioni delle AMB (Aziende Municipalizzate di Bellinzona).

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione Municipale no. 384 del 20.03.2012.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 26.03.2012 al 09.04.2012.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL SINDACO: 
Christian Vitte

PER IL MUNICIPIO



IL SEGRETARIO: 
Davide Vassalli